

TRIBUNALE CIVILE DI VIBO VALENTIA

Sezione Fallimentare



**PROPOSTA DI ACCORDO PER LA COMPOSIZIONE DELLA CRISI
DA SOVRAINDEBITAMENTO AL SENSI DEGLI ARTT. 67 E SS D.LGS
N. 14/2019 con relazione (allegata)**

Per il Sig. **Loverso Vincenzo** [redacted] .f.: [redacted]
[redacted] e residente [redacted] come
rappresentato e difeso dal Dott. Giuseppe Petrolo [redacted] ◇ Pec:
giuseppe.petrolo-3121@pec.it e numero di fax 1782706656 per le eventuali comunicazioni relative al
presente procedimento) al fine del deposito ed elettivamente domiciliato a Ionadi (VV) in
Via Nazionale n. 146, giusta procura in calce al presente atto;

PREMESSO CHE

- L'istante dipendente della società [redacted] si trova in situazione di sovraindebitamento così come definita all'art. 2 del D.Lgs. 14/2019;
- Trovandosi in condizioni di estrema difficoltà, lo stesso intende avvalersi di una delle procedure di cui al D.Lgs. 14/2019 e, in particolare, a fronte della propria situazione economica, patrimoniale e finanziaria, come meglio di seguito descritta, vuole fare ricorso alla procedura di ristrutturazione dei debiti prevista dagli art. 67 e ss del D.Lgs. 14/2019;
- In data 15.12.2022 il sig. Lo Verso Vincenzo con il supporto e la consulenza del Dr. Giuseppe Petrolo, depositava, presso l'OCC ADR MED con sede a Ricadi in Piazza Municipio, istanza per la nomina di un professionista che svolgesse il ruolo di Gestore di Composizione della Crisi (*Cfr All. 1*).
- Alla superiore istanza veniva assegnato il **n. 2/2022** del registro tenuto dall'OCC ADR Med e veniva nominato professionista incaricato per valutare l'ammissibilità alla procedura da sovraindebitamento, l'Avv. Antonio Furchi (*Cfr All.2 – nomina ed accettazione*);

- Ricorrono, quindi, nella fattispecie *de qua*, i presupposti oggettivi e soggettivi di cui artt. 65 e ss del Codice della Crisi di impresa e dell'Insolvenza e, segnatamente:
 - L'istante risiede nel Comune ████████ (VV) ricompreso nel circondario del Tribunale di Vibo Valentia, competente territorialmente (*Cfr. All. 3*);
 - Il ricorrente risulta versare in stato di sovraindebitamento, ai sensi dell'art. 2 comma 1 lett. c) del Codice della Crisi di Impresa e dell'Insolvenza intendendosi per tale *"lo stato di crisi o di insolvenza del consumatore, del professionista, dell'imprenditore minore, dell'imprenditore agricolo, delle start-up innovative di cui al decreto legge 18 ottobre 2012 n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012 n. 221, e di ogni altro debitore non assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza"*;
 - L'odierno ricorrente riveste la qualità di **consumatore** ai sensi dell'art. 2 comma 1 lett. e) del Codice della Crisi di Impresa e dell'Insolvenza essendo *"persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigiana o professionale eventualmente svolta, anche se socia di una delle società appartenenti ad uno dei tipi regolati nei capi III, IV e VI del titolo V del libro quinto del codice civile, per i debiti estranei a quelli sociali"*;
- A tal proposito, la Corte di Cassazione afferma chiaramente che l'attività di lavoratore dipendente, sia pubblico che privato, non è qualificabile come *"attività professionale"*, con la giuridica conseguenza che la qualità di consumatore del soggetto persona fisica è esclusa solo se egli svolge un'attività professionale autonoma indirizzata al mercato o agisce per uno scopo ad essa connesso, nel qual caso acquisisce la qualificazione di professionista (Cass. n. 6634/2017).
- Inoltre non ricorrono condizioni soggettive ostative ai sensi dell'art. 69 Codice della Crisi di Impresa e dell'Insolvenza (di seguito per brevità CCII).

Infatti il sig. Loverso Vincenzo:

- non è stato esdebitato nei 5 anni precedenti la domanda;

- non ha già beneficiato dell'esdebitazione per due volte;
- non ha determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode;
- Inoltre, si dichiara, che il sig. Loverso Vincenzo non è soggetto o assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero alla liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza.
- Il ricorrente ha consegnato personalmente e con l'assistenza professionale del Dott Petrolo Giuseppe al professionista incaricato tutta la documentazione utile per l'accertamento dei requisiti soggettivi e oggettivi di ammissione alla richiesta procedura di sovraindebitamento e per la ricostruzione della situazione patrimoniale, economica e finanziaria che sarà relazionata dal nominato O.C.C.;




Tutto ciò essenzialmente premesso il sig. Loverso Vincenzo, come sopra rappresentato, difeso ed elettivamente domiciliato

CHIEDE

di essere ammesso alla procedura di "RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI DEL CONSUMATORE" a norma degli articoli 67 e s.s. del CCII, secondo la proposta di cui al prosieguo del presente atto, corredata dalla relazione redatta dal gestore incaricato dall'Occ ADR Med nel procedimento n. 1/2022, e per l'effetto, valutata l'ammissibilità della proposta e del piano, Voglia Omologare il piano ai sensi dell'art. 70 del Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza con ogni pronuncia conseguente.

1- CAUSE DEL SOVRAINDEBITAMENTO - ATTUALE SITUAZIONE FAMILIARE ED ECONOMICA DEL DEBITORE:

Il ricorrente, Loverso Vincenzo, attualmente dipendente della società  presente che il proprio stato di indebitamento non sostenibile inizia nell'anno 2015 a

seguito della separazione e del divorzo dall'ex coniuge, per poi manifestare segni di preoccupazione nel 2018 e divenire irreversibile nel corso 2022 a seguito delle obbligazioni assunte per far fronte alle spese quotidiane, nonché a quelle straordinarie ed impreviste, come illustrato nel presente paragrafo.

Per comprendere l'occorso appare opportuno rappresentare la genesi della situazione economica del deducente.

Il sig. Loverso nel 2006 è stato assunto con contratto a tempo indeterminato dalla società [REDACTED].

Nel 2007, quindi avendo trovato una buona stabilità economica, decideva di sposarsi e di andare a vivere con la moglie in una casa in affitto.

Qui venivano sostenute le prime spese (con finanziarie) per arredare la casa ed eseguire dei lavori per la stessa.

Dopo diversi anni di matrimonio, oramai stanco di vivere in affitto, nel 2010 decideva unitamente alla moglie di acquistare con un mutuo concesso dalla Barclays una casa in Stefanacconi (Cfr. All. 4- Mutuo, piano ammortamento e ipoteca).

Senonchè tale abitazione necessitava di interventi di manutenzione ordinaria e/straordinaria, quindi al fine di eseguire gli stessi e acquistare il mobilio necessario, nel corso degli anni sottoscriveva diverse finanziarie (Cfr. All. ti paragrafo seguente), sicuro di riuscire ad onorare i propri debiti.

Ciò perchè comunque oltre il proprio stipendio vi era un supporto economico della moglie e ciò permetteva per un verso di far fronte alle spese fisse per il mutuo ed i vari finanziamenti (prettamente con il proprio stipendio) e per altro verso di far fronte alle spese quotidiane di utenze ed alimentari (prettamente con il contributo della moglie).

Purtroppo nel 2014, i rapporti coniugali si sono incrinati tanto da rendere intollerabile la continuazione del rapporto, si è arrivati, pertanto [REDACTED] a separarsi (Cfr. All. n. 5) e divorziare in data [REDACTED] con atto trascritto, a cura dell'Ufficiale dello Stato Civile, presso il registro dello stato civile del [REDACTED] (Cfr. All. n. 6).

Nel corso [REDACTED], le spese della separazione e del divorzio, si sono sommate a quelle delle finanziarie precedentenietne sottoscritte, ciò ha reso difficile il pagamento regolare delle varie rate.

Ma v'è di più.

Nelle consizionidi separazione, il sig. Loverso Vincenzo a fronte della rinuncia alla casa familiare da parte dell'ex coniuge [REDACTED] ed attesa la sua indipendenza economica (sino ad allora importante per il pagamento delle spese quotidiane), si assumeva integralmente l'accollimento dei debiti derivante dal mutuo contratto da entrambi gli ex coniugi con scadenza [REDACTED] e dell'autovettura acquistata, con impegno in futuro all'estinzione dei debiti ad avere il trasferimento della quota di proprietà spettante alla moglie.

Il ricorrente, tuttavia, in modo ottimistico, credeva comunque di poter far fronte a tutte queste spese, pensando che le difficoltà riguardassero un breve periodo transitorio e sfortunato, pertanto, su consiglio delle finanziarie, successivamente richiedeva prestiti e cessione del quinto, per assolvere a queste nuove ed impreviste spese nonché a vecchi debiti, il tutto facendo affidamento solo sul proprio reddito derivante dallo stipendio.

Infatti, la situazione debitoria è maturata in conseguenza di un' esposizione finanziaria sempre maggiore, conseguente al reiterato tentativo di consolidare ed estinguere la precedente debitoria (finanziaria e non) con un nuovo finanziamento ottenuto di volta in volta, senza i controlli di cui all'art. 124 -bis TUB.

Il debito, pertanto, era generato da finanziamenti attraverso i quali si estinguevano finanziamenti precedenti (e vari debiti contratti), trattenendo la differenza necessaria a far fronte alle esigenze di vita del momento, e determinando così uno squilibrio, perdurante ed incolpevole, economico tra le obbligazioni assunte ed il proprio patrimonio.

Avendo a disposizione quale unica fonte di reddito il proprio stipendio e la liquidità che proveniva dai vari prestiti, il sig. Loverso Vincenzo ha sempre onorato i debiti,

infatti, risulta dai dati del CRF e CTC l'estinzione e/o il corretto pagamento di varie posizioni creditizie, ma si è indebitato sempre di più, fidandosi degli istituti di credito e soprattutto delle società finanziarie che hanno concesso i prestiti successivi, pur avendo lo stesso sempre la medesima capacità economica (data dallo stipendio e nient'altro).

Per quanto sopra, discende che attualmente l'unica fonte di reddito è data dal lavoro a tempo indeterminato a far data dal 01.08.2006 presso la società [REDACTED] ITALIANE SPA", del quale si rappresenterà successivamente l'entità.

- Situazione abitativa e familiare

Attualmente, il sig. Loverso Vincenzo, vive da solo, non essendo nati figli dal matrimonio ed essendo oramai divorzio da molti anni.

Pertanto, il nucleo familiare, come si evince dal certificato dello stato di famiglia (Cfr. All. n. 7), è composto da 1 persona, il deducente; residente nell'unica abitazione di proprietà [REDACTED]

2 SITUAZIONE DEBITORIA – ELENCO DI TUTTI I CREDITORI CON INDICAZIONE DELLE SOMME DOVUTE E DELLE CAUSE DI PRELAZIONE (art. 67 comma 2 lett. a) CII):

La attuale situazione debitoria del ricorrente, dettagliatamente indicata nella presente proposta, è stata messa a disposizione del nominato OCC, ammonta a complessivi € **€ 140.931,78** può essere così rappresentata:

A) CREDITORI PRIVILEGIATI

Privilegio immobiliare (Cfr. All. n. 4)

- **Mutuo ipotecario n. 0** [REDACTED] stipulato in data [REDACTED] [REDACTED] (ex coniuge), Loverso Vincenzo e **Barclays bank**, erogato per euro [REDACTED] con rientro previsto in 300 mesi, **Debito residuo: € 49.183,11**

di cui complessivi € 6.497,55 per rate insolute e interessi su sofferenza -All. 4.3)

Privilegio mobiliare :

1- Agenzia delle Entrate Riscossione s.p.a. (Cfr. All. n. 8)

Come da nota di dichiarazione del credito dell'Aer del 13.01.2023

debito residuo : **€ 3.400,47**

2- Regione Calabria:

Bollo auto annualità 2019 (Cfr. All. 9)

debito residuo: **€ 259,16**

3- Agenzia delle Entrate di Vibo Valentia

Avvisi di liquidazione d'imposta

(Cfr. All. 10)

debito residuo: **€ 436,00**

4- Comune di Stefanaceni – Ufficio Tributi

Debitorio Tari e Servizio Idrico (Cfr. All. 11)

debito residuo: **€ 1.303,47**

Privilegio immobiliare € 49.183,11

Privilegio mobiliare € 5.399,10

Totale crediti privilegiati : € 54.582,21

B) CREDITORI CHIROGRAFARI

1 - Agenzia delle Entrate Riscossione s.p.a. (cfr. all. 8);

debito residuo : **€ 8.122,16**

2- MB CREDIT SOLUTION SPA

Pignoramento del 25.05.2021 (Cfr All. 12), notificato il 21.06.2021 per l'importo di 7.012,67 (finanziamento-prestito del 08.09.2009, per acquisto auto, erogato da UniCredit Family Financing per un importo finanziato complessivo pari ad € 16.941,35 da rifondere in n. 84 rate mensili da € 259,45) e fondato su **decreto ingiuntivo n.**

(Cfr. All.12.1);

Per tale credito, l'istituto finanziario ha intrapreso azione esecutiva mobiliare nei confronti del sig. Loverso Vincenzo dinnanzi il Tribunale di Vibo Valentia proc. r.g.e. n. [REDACTED] ed è stata presentata opposizione all'esecuzione in data 29.09.2022 (Cfr. All. 12.2) prima udienza fissata il 15.03.2023 e successiva 05.07.2023 (Cfr. All. 12.03-04);

debito residuo attuale precetto e ppt (Cfr. All.12.4): **€ 7.012,67**

3 - MARTE SPS

Decreto ingiuntivo s [REDACTED] – insoluto Agos Ducato spa (prestito del 01.07.2010 di € 11.218,20 in 84 ratei mensili di € 133,55) emesso dal Tribunale di Vibo Valentia in data 08.03.2019 per € 8.074,71+ 685,50 per spese procedurali (Cfr. All. 13)

debito residuo : **€ 8.760,21**

4- IBL BANCA

a) Cessione del quinto del 10.12.2017- finanziamento [REDACTED] per netti € [REDACTED] con scadenza 30.11.2027 importo rata mensile € 359,00 (Cfr. All. 14)

debito resibuo: **€ 23.095,08**

b) Delega di pagamento del 07.08.2018 - finanziamento [REDACTED] per netti [REDACTED] con scadenza 30.11.2028 importo rata mensile € 369,00 (Cfr. All. 15)

debito resibuo: € 19.685,60

Totale € 42.780,68

5- BANCA IFIS

a) (Cessione credito COMPASS), contratto [REDACTED] - prestito personale di € 5.000,00 di 60 ratei da € 126,50 acceso per spese familiari (Cfr. All. 16)

debito resibuo: **€ 6.318,11**

b) (Cessione credito COMPASS), credito al consumo contratto n. [REDACTED] del 29.11.2012 per € 429,00 (Cfr. All. 17)

debito resibuo: **€ 274,11**

c) (Cessione credito COMPASS) credito al consumo contratto n. [REDACTED]
07.02.2013 per € 429,00 (Cfr. All. 18) debito residuo: € 216,12

Totale € 6.808,34

6 - KRUK ITALIA SRL

a) Decreto ingiuntivo Tribunale di Vibo Valentia [REDACTED]
28.02.2023 per € 5795,82 + 567,00 + 145,50 per spese, credito ceduto da
Findomestic Banca contratto n. [REDACTED] per € 6.000,00 n.
66 rate da € 124,70 (Cfr. All. 19) debito residuo: € 6.508,32

b) Ceduto da Findomestic Banca, carta rateale c. n. [REDACTED] (Cfr. All. 20)
debito residuo: € 4.057,49

Totale € 10.565,81

7 - BANCA BNL SPA

Fido Conto Corrente di Utilizzo 2346/00011310 - Contratto [REDACTED]
(Cfr. All. 21) debito residuo: € 1.637,60

8 - Enel Servizio Elettrico SPA (Cfr. All. 22) debito fatture: € 523,54;

9- Plenitude SPA (Eni Gas e Luce SPA)

Saldo debitorio fatture insolite (Cfr. All. 23) debito: € 138,56

Totale crediti chirografari : € 86.349,57

TOTALE ESPOSIZIONE DEBITORIA € 140.931,78

Alla stessa devono aggiungersi **le spese in prededuzione spettanti all'occ per complessivi € 5.500,00**, oltre spese vive nel corso della procedura, il tutto per complessivi **€ 146.431,78**

3 - CONSISTENZA E COMPOSIZIONE DEL PATRIMONIO (art. 67 comma 2 lett.

b) CCII):

- Reddito.

Il sig. Loverso Vincenzo, come già evidenziato, è assunto a tempo indeterminato a far data dal 01.08.2006 presso la società [REDACTED], pertanto, l'unica fonte di reddito è data da tale lavoro che ammonta ora (negli anni precedenti era inferiore) ad circa € 3.000/3.200,00 lordi mensili (Cfr. All. 24: busta paga gennaio e febbraio 2023), a tale somma vanno detratte le trattenute per legge (ritenute, addizionali ed irpef pari a circa € 1.000,00), portando ad un reddito netto di circa **€ 2.000,00**, oltre ben € 1.060,00 mensili costituiti da 1 pignoramento (€ 332,00), una Cessione IBL (€ 359,00) ed una delega IBL (€ 369,00) che di fatto riducono l'importo netto e spendibile mensilmente dal sig. Loverso a circa € 1.000,00, a titolo esemplificativo vedasi tabella seguente:

Mese	Retribuzione		Mese	Retribuzione	
Gennaio 2023	Lorda	€ 3.024,53	Febbraio 2023	Lorda	€ 3.188,62
	Ritenute	€ 316,42		Ritenute	€ 331,07
	Irpef	€ 600,39		Irpef	€ 636,16
	Addiz.reg/pr	€ 91,99		Addz.reg./pr	€ 92,28
	Totale	€ 1.008,80		Totale	€ 1.059,51
	Netto trat.legge	€ 2.015,73		Netto tratt.legge	€ 2.129,11
	Pignoramento	€ 332,00		Pignoramento	€ 332,00
	Cessione IBL	€ 359,00		Cessione IBL	€ 359,00
	Delega IBL	€ 369,00		Delega IBL	€ 369,00
	Totale	€ 1.060,00		Totale	€ 1.060,00
	Totale detraz.	€ 2.068,80		Totale detraz.	€ 2.119,51
	NETTO	€ 955,73		NETTO	€ 1.069,11

Come rappresentato, il reddito netto mensile del sig. Loverso pari a circa € 2.000,00 gli permetterebbe di vivere una vita dignitosa, senonchè l'importo fisso di € 1.060,00 per pignoramenti, deleghe e cessioni, comporta di fatto la possibilità di avere e quindi spendere solo € 1.000,00 circa.

Tuttavia deve aggiungersi che con tale reddito netto liquidato in busta paga di circa € 1.000,00 lo stesso deve/dovrebbe pagare:

- 1) **la rata del mutuo pari ad € 387,00** (vedasi es. rata n. 156 ammortamento, oramai da tempo non pagata per l'impossibilità di far fronte alla stessa);
- 2) I vari finanziamenti e debiti in essere (vedasi paragrafo precedente);
- 3) Le varie tasse e tributi, e far fronte alle spese necessarie e minime (alimentari e utenze) per una vita dignitosa.

E' di tutta evidenza che **già pagando le spese per il mutuo** non avrebbe neanche le risorse economiche per sostenere le spese alimentari, dell'auto necessaria per il lavoro e delle utenze (per le quali esiste pure una morosità).

- Dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni (art. 67 comma 2 lett. d) ccii)

Il sig. Loverso Vincenzo, ha fornito, per come previsto dalla legge (art. 67, II comma lett. d) le ultime tre dichiarazioni dei redditi ovvero il 730 2022 e 2021 e C.U.2020 (Cfr. All. n.25) da dove risulta un un **reddito lordo annuo**, per l'anno 2021 [REDACTED],00, per l'anno 2020 di [REDACTED], per l'anno 2019 [REDACTED]

- Situazione bancaria.

Il sig. Loverso Vincenzo possiede un conto con la Findomestic Banca n. 000 [REDACTED] (Cfr. All. n. 26 – ultimi due estratti trimestrali) dove viene accreditato lo stipendio e vengono eseguite le operazioni con carta Findomestic, con un saldo disponibile al 31.12.2022 di € 1.043,39 dovuto alla circostanza che nel mese di dicembre ha incassato anche la tredicesima, mentre nel trimestre precedente aveva un saldo positivo di soli € 30,35.

Ha poi un altro conto corrente con la la Banca Nazioanle del Lavoro n. [REDACTED] con un saldo negativo al 31.12.2022 di € [REDACTED] (Cfr. All. 27 e 27.1), tale saldo negativo è sempre crescente poiché derivante da un fido di € 1.200,00 (Cfr. All. 27.3) concesso dall'istituto bancario e non rientrato.

I movimenti bancari sul conto Findomestic, non presentano particolari anomalie, risultano infatti accreditati gli stipendi mensili e vi sono le uscite varie specie per spese alimentari.

Il sig. Loverso Vincenzo ha, altresì, dichiarato di non avere titoli e/o altri depositi intestati a proprio nome presso altri Istituti bancari sia in Italia che all'Estero.

- Patrimonio immobiliare e mobiliare.

Con riferimento ai beni di proprietà il ricorrente risulta, dalle visure catastali (Cfr. All. n. 28) e ipotecarie, essere proprietario:

1) Di un immobile sito nel Comune di [redacted] e censito al n.c.e.u. al foglio 10 particella [redacted] valore da perizia estimativa (Cfr. All. 29), fornita dal geometra [redacted] in data 31.03.2021, € [redacted] (proprietà ½ regime comunione), tale perizia era stata fatta poichè vi era l'intenzione di vendere il bene per estinguere il mutuo;

2) Piccolo box identificato al catasto fabbricati del Comune di [redacted] par [redacted], proprietà ½ in regime di Comunione, di modesto valore;

3) Piccolo box e area di pertinenza, identificato al catasto fabbricati del Comune di [redacted], proprietà 1/12 in regime di comunione, di modestissimo valore;

4) Terreno Agricolo, identificato al catasto Terreni del Comune [redacted] al foglio 10 [redacted] mq 690 – nuda proprietà ½ in regime di comunione dei beni di modesto valore;

5) Terreno Agricolo, identificato al catasto Terreni del Comune di [redacted] al foglio [redacted] di mq 494 [redacted] in regime di comunione dei beni di modesto valore;

L'istante possiede **un'autovettura** Sukuzi Targ [redacted] immatricolata in data 23/09/2009 (Cfr. All. 30) di modesto valore di mercato circa € 3.000,00, senonchè per tale veicolo risulta, altresì, antieconomico il trasferimento poichè vi è la trascrizione di un fermo amministrativo in [redacted] [redacted] (Cfr. All. n. 31).

- 4 ATTI DI STRAORDINARIA AMMINISTRAZIONE COMPIUTI NEGLI ULTIMI

5 ANNI (art. 67 comma 2 lett. c) CCII):

L'istante, non ha compiuto atti dispositivi di beni negli ultimi cinque anni come dallo stesso dichiarato in sede di incontri ed attestato (Cfr. All. 32).

6- ENTRATE DEL DEBITORE E INDICAZIONE DELLE SPESE OCCORRENTI AL

MANTENIMENTO DELLO STESSO (art. 67 comma 2 lett.e) CCII):

- Entrate:

Come sopra indicato e documentato le uniche entrate del ricorrente sono costituite dal reddito da lavoro dipendente di fatto al netto delle trattenute di legge (pari a circa € 1.000,00 mensili) ed i pignoramenti, cessioni e deleghe (pari ad € 1.060,00) presenti sullo stipendio, ammontano a circa € 1.000,00 mensili netti e disponibili per le spese.

- Spese mensili correnti necessarie al sostentamento del debitore.

Di seguito, viene riportato il prospetto relativo all'individuazione delle spese necessarie e minime per il sostentamento del sig. Loverso Vincenzo che ammontano a € 1.000,00 mensili e sono così suddivise:

- SPESE ALIMENTARI / Cura persona e varie personali e per casa	€ 450,00
- Utenze (energia, gas, acqua, ricarica numero mobile) e tasse (rifiuti, e Tari - frazionate mensilmente)	€ 200,00
- Spese Varie (abbigliamento, spese mediche, spese bancarie e imprevisti vari)	€ 150,00
- Spese trasporto frazionate mensilmente (manutenzione ordinaria e straordinaria attesa la datazione dell'auto 2009, carburante, bollo e assicurazione)	€ 200,00
Totale	€ 1.000,00

7- PROPOSTA di PIANO DI RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI DEL CONSUMATORE EX ART. 67 CCII.

Considerato tutto quanto sopra esposto, ovvero che il sig. Loverso Vincenzo vive sulla base del solo reddito da lavoro dipendente, ha la proprietà di 1/2 della casa

in cui vive e risiede, ha la quota pari ad 1/14 di un piccolo terreno agricolo, ha una vecchia automobile necessaria per andare al lavoro gravata da fermo amministrativo, ha delle spese che di fatto gli hanno impedito di far fronte al pagamento dei vari finanziamenti (orami in sofferenza) e del mutuo, lo stesso intende proporre ai creditori un piano di **"ristrutturazione dei debiti del consumatore ai sensi dell'art. 67 CCII"** che prevede una soddisfazione differenziata dei creditori, sulla base della suddivisione dei creditori in classi omogenee per tipologia di credito (privilegiato e chirografario), mediante il pagamento degli stessi in percentuali differenti ed il pagamento integrale delle spese in prededuzione nelle modalità e tempi di seguito dettagliati al fine di superare la crisi da sovraindebitamento in cui lo stesso versa, corredando la domanda di tutta la documentazione richiesta dal CCII al medesimo articolo 67 comma 2 lett. a), b), c), d) ed e) oltre alla relazione dell'OCC ex art. 68 CCIII.

Il sottoscritto con il presente piano intende mettere a disposizione dei creditori il proprio stipendio con esclusione di una parte delle sole spese necessarie al sostentamento dignitoso dello stesso ed in particolare, a fronte di uno stipendio netto di circa € 2.000,00 (epurato dal pignoramento, dalla cessione e delega), mette a disposizione l'importo mensile di **€ 1.000,00** derivante dalla differenza tra il reddito mensile di circa € 2.000,00 meno le spese necessarie per il sostentamento pari ad € 1.000,00 mensili, di tale importo € 387,00 verranno utilizzati per il pagamento della rata del mutuo (che verrà pagato sino alla scadenza nell'anno 2035) ed € 563,00 per il soddisfacimento degli altri debiti (ivi incluse le rate del mutuo scadute per le quali è prevista anche una rata una tantum maggiore), il tutto in n. 5 anni (60 mensilità) per complessivi € 61.497,55 e propone il pagamento:

- 1) Spese occ prededubibili nella misura del 100%;
- 2) Creditori privilegiati immobiliari nella del 100 % per **€ 49.183,11**, mediante regolare pagamento della rata del mutuo mediante:
 - versamento delle rate di mutuo ad oggi inevase per complessivi **€ 6.497,55** da pagarsi quanto ad € 1.497,55 entro un mese dall'omologa (facendo ricorso a finanza esterna) ed € 5.000,00 mediante n. 60 ratei da € 83,33 il tutto

previa autorizzazione del Giudice adito ex art. 67 CCII e rimborso delle rate a scadere come da piano di ammortamento che comportano un pagamento mensile di circa € 387,00, (complessivi mensili per mutuo € 470,33 oltre rata una tantum di € 1.497,55);

3) Creditori privilegiati mobiliari nella misura del 50%;

4) Creditori chirografari nella 27,30%

a decorrere dal decreto di omologazione del piano stesso ai sensi dell'art. 70 CCII.

Si precisa che per entrambi i creditori Mb Credit Solution Spa (pignoramento) e IBL Banca (cessione e delega) le rate sono ad oggi regolarmente corrisposte, pertanto, una volta omologato il piano, il relativo credito verrà rideterminato, decurtando quanto pagato sino all'omologa.

Il tutto per come si evince dalla seguente tabella:

CREDITORE	Privilegio e % proposta	Importo da pagare	Importo proposto
OCC ADR Med	Predeuzione - 100 %	€ 5.500,00	€ 5.500,00
Barclays bank	Privilegio im. - 100 %	€ 49.183,11	€ 49.183,11
Ag. Entrate Riscossione	Privilegio - 50 %	€ 3.400,47	€ 1.700,24
Regione Calabria	Privilegio m. 50 %	€ 259,16	€ 129,58
Ag. Entrate	Privilegio m. 50 %	€ 436,00	€ 218,00
Com. di Stefanaconi	Privilegio m. 50 %	€ 1.303,47	€ 651,74
Ag. Entrate Riscossione	Chirografario - 27,30 %	€ 8.122,16	€ 2.218,80
MB Credit solut. Spa	Chirografario - 27,30 %	€ 7.012,67	€ 1.915,30
Marte SPS	Chirografario - 27,30 %	€ 8.760,21	€ 2.391,93
IBL delega-Cessione	Chirografario - 27,30 %	€ 42.780,68	€ 11.679,70
Banca Ifis	Chirografario - 27,30 %	€ 6.808,34	€ 1.859,80
KRUK ITALIA SRL	Chirografario - 27,30 %	€ 10.565,81	€ 2.886,40
Banca BNL SPA	Chirografario - 27,30 %	€ 1.637,60	€ 448,00
Enel s.elettrico	Chirografario - 27,30 %	€ 523,54	€ 142,90

Plenitude	Chirografario	€ 138,56	€ 37,82
TOTALE		€ 146.431,78	€ 80.963,32

Il ricorrente, invoca nell'ambito della ristrutturazione del proprio debito la formula della transazione novativa a saldo di quanto dovuto e con liberazione di eventuali coobbligati.

8- SOSTENIBILITA' e FATTIBILITA' DELLA PROPOSTA.


Il conferimento di tali somme è stata calcolata in modo da essere sostenibile per l'istante che avrebbe in tal modo un reddito residuo per fronteggiare la soddisfazione delle esigenze necessarie, incomprimibili per assicurare una vita dignitosa allo stesso, in assenza della soddisfazione delle quali cadrebbe sotto la soglia di povertà e non sarebbe in grado di sostenere l'impegno assunto con la presente procedura a favore dei predetti creditori.

Inoltre considerata la stabilità del rapporto di lavoro a tempo ideterminato dal 2006 e la solidità economica del datore di lavoro [REDACTED]." la probabilità di inadempimento del ricorrente al piano proposto risulta essere praticamente inesistente.

Sulla convenienza rispetto all'alternativa liquidatoria ex art. 268 CCII

La proposta pari a complessivi **€ 80.963,32** (comprensiva di circa € 29.717,35 a titolo di ratei del mutuo scaduto ed a scadere nei 5 anni, ratei del mutuo sino alla scadenza per € 19.465,76 ed € 31.780,21 per tutti gli altri creditori), comporta **un pagamento complessivo in 5 anni (60 mensilità) di € 61.497,55 (oltre 19.465,76 per i ratei del mutuo sino alla scadenza naturale nel 2035)** risulta vantaggiosa, come da attestazione dell'OCC, per i creditori privilegiati rispetto alla liquidazione del patrimonio (che si ridurrebbe nella mera vendita dell'abitazione principale di proprietà per ½, e di altri beni immobili di modico valore e nella messa a disposizione della quota disponibile dello stipendio).

In tal senso, il valore stimato dell'immobile, di proprietà per ½ del debitore ed adibito ad abitazione principale e gravato da ipoteca di primo grado in favore di Barclays

Banca e come da perizia estimativa (Cfr. All. 29) ha un valore  ma anche ad ammettersi un valore superiore ma così non è, in caso di liquidazione del patrimonio dovrà essere oggetto di procedura competitiva.

Ne consegue che, considerate le decurtazioni di legge in caso di procedura esecutiva, nonché le spese e gli oneri di liquidazione, è ragionevole ritenere che il valore di realizzo non possa raggiungere il valore della proposta; di conseguenza, i creditori privilegiati non ipotecari non potrebbero comunque vedere migliorate le proprie pretese in caso di liquidazione del patrimonio.

Più in particolare, pare opportuno sottolineare che, come da indagini di Banca d'Italia sulle procedure esecutive immobiliari, la durata media delle procedure esecutive immobiliari è pari a 68 mesi e che il numero medio degli esperimenti di vendita è di 3 per cui la vendita si ha solitamente non prima del terzo tentativo con conseguente aggravio di costi e con una decurtazione media compresa tra il 42 ed il 56% rispetto al prezzo di mercato, a ciò deve sommarsi gli oneri di liquidazione del professionista designato dal giudice certamente non inferiori a quelli richiesti nella presente procedura.

Quindi, tenuto conto, delle condizioni del mercato immobiliare e dell'inevitabile deprezzamento connesso al ribasso della base d'asta, il presumibile valore di realizzo andrebbe, con ogni probabilità, ad attestarsi su livelli considerevolmente più bassi rispetto al valore commerciale effettivo del bene, con conseguente significativo pregiudizio per il creditore ipotecario.

Quanto ai creditori chirografari, la convenienza della proposta rispetto all'alternativa liquidatoria è *in re ipsa*, posto che il ricavato della vendita dell'immobile sarebbe destinato integralmente alla - peraltro parziale - soddisfazione del solo debito ipotecario.

Poi bisogna considerare il modesto valore degli altri beni immobili del debitore, relativi solo a piccole quote ed il valore quasi inesistente dell'autovettura poichè la stessa è soggetta ad una procedura di fermo amministrativo.

Ancora in ipotesi liquidatoria va altresì considerata la quota disponibile dello stipendio nei successivi **36 mesi** che certamente non potrà essere superiore a quella messa a

disposizione con la presente proposta attese le spese per una vita dignitosa pari ad € 1.000.00 mensili.

E' pertanto di tutta evidenza che il totale generale effettivamente ricavabile in sede di liquidazione controllata del patrimonio non sarebbe certamente superiore a quello della presente proposta, e verrebbe salvaguardata l'abitazione principale del debitore.

9- MERITEVOLEZZA DELL'ISTANTE.

Circa le motivazioni per cui il sig. Loverso Vincenzo debba essere ritenuto meritevole, oltre a quanto già precisato in precedenza, si evidenzia che la situazione di sovraindebitamento e la sua genesi viene confermata, altresì, dalle ricerche messe a disposizione dell'OCC ed effettuate a nome dell'odierno istante presso la Centrale di Allarme Interbancaria, la Centrale dei Rischi Banca d'Italia, il sistema CRIF di informazioni creditizie, il sistema CTC.

Ancora è palese nell'occorso come il sig. Loverso Vincenzo abbia ottenuto l'accesso al credito pur non essendo nella possibilità economiche di far fronte alla restituzione dei pagamenti ed avendo sempre il medesimo reddito da lavoro dipendente, siffatta situazione può essere certamente imputata agli istituti bancari e finanziari che non hanno affatto considerato il merito creditizio dell'istanze e le sue condizioni economiche ed hanno concesso del credito consapevoli dell'impossibilità del debitore di adempiere allo stesso.

Come indicato nella presente proposta le ragioni della incapacità di adempiere le obbligazioni del deducente sono da ricercarsi in vicende personali (divorzio) che hanno poi portato alla sproporzione tra le risorse finanziarie disponibili (solo reddito lavoro dipendente) e le spese occorrenti al sostentamento personale e l'esposizione debitoria con i vari istituti di credito, pertanto, si ritiene, che lo stesso "*non ha determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode*".



Tutto ciò premesso ed esposto, il Sig. Loverso Vincenzo, *ut supra* rappresentato, difeso e domiciliato, facendo proprie tutte le considerazioni e valutazioni espresse dal Gestore della Crisi avv. Antonio Furchi nella relazione allegata (*Cfr. All. n. 33*)

CHIEDE

Che Codesto Ill.mo Giudice verificata la presenza dei requisiti di legge, valutata la proposta sopra riportata, constatata l'assenza di atti in frode ai creditori,

Voglia,

previa verifica di ammissibilità,

- IN VIA PRELIMINARE:

a) disporre ai sensi dell'art. 70 co. 4 CCII il divieto di azioni esecutive e cautelari sul patrimonio del sig. Loverso Vincenzo ed in particolare l'esecuzione mobiliare R.G.E. n. [REDACTED] Tribunale di Vibo Valentia e/o altre misure idonee a conservare l'integrità del patrimonio fino alla conclusione del procedimento e, pertanto, revocare la cessione del quinto e la delega a favore di IBL e del pignoramento presso terzi in favore di Mb Credit Solution Spa.

b) disporre con decreto la pubblicazione della proposta e del piano in apposita area del sito web del Tribunale o del Ministero della Giustizia e che ne sia data comunicazione entro trenta giorni a cura dell'OCC a tutti i creditori;

c) disporre ogni altro provvedimento opportuno

- *e successivamente,*

verificata l'ammissibilità giuridica e la fattibilità del piano,

Voglia

omologare con sentenza il piano ai sensi dell'art. 70 CCII e dichiarare chiusa la procedura,

o

IN SUBORDINE, atteso il sovraindebitamento e l'impossibilità di adempiere ai propri debiti per come evidenziato, nel caso in cui l'Ill.tre giudice adito, non ritenga di autorizzare il deducente al pagamento dei ratei del mutuo scaduti, attesa la volontà del sig. Loverso Vincenzo di mettere a disposizione della soddisfazione dei creditori con la liquidazione di tutti i beni presenti e futuri - per come illustrati nella presente scritto unitamente alla parte dello stipendio pari ad € 1.000,00 mensili eccedente il sostentamento proprio quantificato in € 1.000,00 - nei modi e con i criteri di cui agli artt. 268 e seguenti del Codice della Crisi ex art. 14 ter e s.s. della L. 3/2012,

chiede

- dichiarare aperta la procedura di cui all'art. 270 del Codice della Crisi e provvedere alla nomina del liquidatore;

-disporre che, fino al momento in cui il provvedimento di omologazione diventerà definitivo, non possono, sotto pena di nullità essere iniziate o proseguite azioni cautelari ed esecutive in particolare l'esecuzione mobiliare R.G.E. [REDACTED] Tribunale di Vibo Valentia e, né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione, da parte dei creditori aventi titolo o cause anteriori;

- stabilire idonea forma di pubblicità della domanda e del decreto;

- ordinare la trascrizione del decreto a cura del Liquidatore;

- sospendere il pagamento di trattenute, deleghe e cessioni sullo stipendio;

- sospendere il pagamento del pignoramento presso terzi in essere e di quelli in accodamento;

Con espressa riserva di apportare modifiche e/o integrazioni alla proposta di piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore o, in subordine, Liquidazione controllata, entro il termine che il Giudice riterrà di voler eventualmente concedere.

Ai fini del versamento del contributo unificato, si dichiara che la presente controversia verte in materia di composizione della crisi da sovraindebitamento ed è soggetta al contributo fisso nella misura di € 98,00.

Con salvezza di ogni diritto.

Allegati come da indice foliaro.

Vibo Valentia, 07.04.2023

Dott. Petrolo Giuseppe